Verbale di assemblea REPUBBLICA ITALIANA

Il tredici dicembre duemiladiciannove, in Cagliari, nel mio studio in Via La Maddalena, civico numero 54, alle ore undici e quaranta minuti,

13 dicembre 2019, ore 11,40,

con me Carlo Mario De Magistris, notaio in Cagliari, iscritto nel ruolo del collegio notarile dei distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

è presente

la signora Francesca Mulas, nata a Cagliari il giorno 7 settembre 1980, codice fiscale MLS FNC 80P47 B354D, domiciliata per la carica in Cagliari, Via Antonio Sanna, senza numero civico, nella sede dell'ente che rappresenta, intervenuta come presidente dell' "Associazione Culturale Codice Segreto - Onlus", con sede in Cagliari, Via Antonio Sanna, senza numero civico, codice fiscale 92173890929, iscritta col nº 238 nel registro regionale delle persone giuridiche e col nº 104 nel registro delle Associazioni di Promozione Sociale - Regione Autonoma della Sardegna, sezione 1, dell'identità personale della quale sono certo, che mi ha dichiarato che per questo giorno, luogo e ora, in seguito a formale convocazione, sono stati convocati gli associati e gli organi dell'"Associazione Culturale Codice Segreto - Onlus" per riunirsi in assemblea al fine di modificare il testo dello statuto associativo e di adeguarne il contenuto alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e per nominare la persona che dovrà rivestire la funzione di organo di controllo dell'associazione.

La signora Francesca Mulas mi ha invitato ad assistere all'assemblea e a dare atto mediante pubblico verbale dei fatti che si sono verificati durante la stessa assemblea e delle decisioni che gli associati avrebbero adottato e io do atto di quanto segue:

- per designazione unanime degli intervenuti, ha assunto la presidenza dei lavori la stessa signora Francesca Mulas la quale ha constato ed ha fatto constare:
- che sono presenti in sala, in proprio e rappresentati per delega, ventiquattro associati dei quali otto in proprio e sedici rappresentati per delega, i soci presenti in proprio sono la Fondazione Domus De Luna Onlus nella persona del suo presidente signor Ugo Bressanello e i signori Francesca Mulas, Raffaella Ruiu, Andrea Mura, Roberto Isoni, Donatella Naitza, Cristina Serra e Alessandra Loi e i soci rappresentati sono i signori Sara Sossich, Manuela Meloni, Elisabetta Murgia, Silvia Grussu, Matteo Masala, Michela Maria Stefania Spano, Elisa Pisano, Katiuscia Aloi, Maria Antonietta Pinna, Stefano Lucia, no , Francesca Perra, Flavio Trincas, Silvia Zedda, Greca Rose

Registrato a CAGLIARI 1 il 16/12/2019 n. 12943 Serie 1T €

- si, Maria Daniela Vacca e Andrea Oro;
- che le deleghe conferite dagli associati rappresentati sono state acquisite agli atti dell'associazione dalla presidente che ne ha verificato la regolarità formale;
- che per il consiglio direttivo sono presenti la presidente signora Francesca Mulas e i consiglieri signora Raffaella Ruiu e Fondazione Domus De Luna Onlus nella persona del suo presidente signor Ugo Bressanello;
- che, pertanto, l'assemblea è validamente costituita e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

La presidente, dichiarata aperta la seduta e presa la parola, ha esposto ai presenti i motivi che rendono opportuno adottare un nuovo testo di statuto dell'associazione conforme alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ha poi fatto un'accurata esposizione delle modifiche statutarie che l'organo amministrativo in carica intende proporre agli iscritti, tra le quali, in particolare, la modifica della denominazione dell'ente e l'inquadramento dello scopo associativo.

La signora Francesca Mulas, infine, ha fatto presente agli intervenuti che sia le modifiche proposte sia la dimensione economica ormai raggiunta dall'associazione rendono necessaria e opportuna la nomina di un organo di controllo dell'ente.

Alle esposizioni della signora Francesca Mulas è seguita la discussione dei presenti, al termine della quale gli associati, con votazione espressa in modo palese, all'unanimità,

hanno deciso:

- I) di adeguare lo statuto associativo alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- II) di modificare la denominazione in "Associazione Culturale Codice Segreto APS" e, poiché essa ambisce a essere qualificata ente del terzo settore e ad essere iscritta nel registro unico nazionale del terzo settore una volta operativo e per tale motivo è costituita nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e delle norme in esso richiamate, si precisa che l'ente, dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, alla predetta denominazione dovrà fare seguire la qualificazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS;
- III) di definire come segue lo scopo dell'associazione:
- L'associazione di promozione sociale persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale rivolte alla promozione della persona umana e del benessere dei giovani e delle loro famiglie, senza discriminazioni di ordine ideologico, politico e religioso. Gli scopi dell'associazione, pertanto, sono i seguenti:
- educazione, istruzione e formazione professionale, secondo le disposizioni della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al

governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, secondo le disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche;
- formazione extra-scolastica, rivolta alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Per mera esemplificazione non esaustiva, le attività culturali, artistiche, educative e ricreative di interesse sociale dell'associazione riguardano i seguenti settori: teatro, danza, musica, disegno, pittura, fotografia, ceramica e arti visive in genere.

L'associazione opera nell'ambito sociale per l'integrazione delle differenti abilità e delle categorie "a rischio" e per consentire agli associati di svolgere le attività che riterranno opportune per il loro tempo libero e per la crescita umana e culturale, con particolare riferimento a:

- a) progettazione, organizzazione e rappresentazione di spettacoli, mostre, concorsi e rassegne al fine di creare un circuito di divulgazione e di coinvolgimento del pubblico sui temi della diversità e nell'espressione delle arti citate prima;
- b) promozione di attività di informazione, stage, laboratori, meeting, corsi e incontri nei settori di attività indicati in questo statuto;
- c) promozione, sostegno e partecipazione a progetti culturali e di intrattenimento con l'obiettivo dell'inclusione sociale;
- d) intrattenimenti, proiezioni e videoproiezioni di film e di eventi sportivi e culturali;
- e) promozione di partenariati e di protocolli d'intesa e stipulazione di convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati per l'attuazione dei fini dell'associazione;
- f) promozione e organizzazione di incontri, conferenze e congressi inerenti agli scopi dell'associazione.
- g) attività editoriale non periodica;

h) progettazioni eno-gastronomiche legate alla socializzazione e alle tradizioni popolari ed etniche e gestione di strutture per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e per la ristorazione;

L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dall'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo 117/2017.

L'associazione per la realizzazione dei propri fini potrà:

- 1) avvalersi di prestazioni gratuite e retribuite;
- 2) finanziare e sostenere corsi e progetti socio-educativi e di formazione professionale e in genere tutte le attività ritenute propedeutiche e utili al conseguimento dei fini sociali;
- 3) concludere gli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'associazione;
- 4) collaborare e aderire ad altre associazioni, fondazioni, ordini religiosi e istituzioni che, anche marginalmente, perseguono le stesse finalità, al fine di favorire il conseguimento degli scopi associativi;
- 5) somministrare agli associati alimenti e bevande con scopi ricreativi e di socialità;
- 6) svolgere qualunque attività connessa ed affine ai propri scopi;
- 7) compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.
- IV) di adottare il testo di statuto illustrato ai presenti dalla signora Francesca Mulas che me lo ha consegnato affinché sia allegato con la lettera "A" e mi ha dispensato dal darne lettura ai presenti.
- V) di nominare sindaco unico, che resterà in carica per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, la dottoressa Laura Zuddas, nata a Cagliari il giorno 14 febbraio 1971, con studio in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele, civico nº 197, codice fiscale ZDD LRA 71B54 B354C, iscritta col numero 506 nell'albo(sezione A) dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Cagliari e col nº 80867 nel registro dei revisori legali istituito con decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2012, nº 144, alla quale è affidata anche la revisione legale dei conti;

3) di determinare l'emolumento del sindaco unico nella misura annuale di euro 1.000,00 (mille virgola zero).

Poiché non vi è altro da decidere e nessuno dei presenti ha chiesto la parola, la signora Francesca Mulas, alle ore dodici e venti minuti, ha dichiarato sciolta l'assemblea.

La signora Francesca Mulas, preso atto dell'informativa ricevuta secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, nº 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e delle sue modifiche e di tutta la normativa in materia di riservatezza dei dati personali, ha riconosciuto d'avere ricevuto in forma scritta e prima della sottoscrizione dell'atto l'informativa in materia di protezione dei dati sensibili e ne autorizza la comunicazione a terzi nelle forme di legge, anche tramite i collaboratori dello studio notarile, per l'esecuzione della prestazione richiesta al notaio per il suo ministero e, pertanto, ha confermato di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali e patrimoniali, anche sensibili e giudiziari, contenuti in quest'atto ai fini della sua esecuzione, dell'adempimento degli obblighi di legge e per le esigenze organizzative dello studio notarile del quale si è avvalsa.

La stessa signora Francesca Mulas ha anche riconosciuto d'essere stata informata sugli obblighi e sui divieti previsti dalla normativa c.d. "antiriciclaggio" per l'operazione oggetto di quest'atto e ha dichiarato di essere stato informato del fatto che per la conservazione anche oltre i termini di legge dei dati e per l'esecuzione delle comunicazioni dovute agli uffici competenti, per la normativa c.d. "antiriciclaggio", non è applicabile la tutela del segreto professionale e del fatto che i dati contenuti in quest'atto potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici per fini esclusivamente connessi allo stesso atto, alle formalità che lo riguardano e ai suoi effetti.

Richiesto, ho ricevuto quest'atto che, da me letto alla signora Francesca Mulas che, in seguito a mia domanda, l'ha dichiarato conforme alla propria volontà, alle ore dodici e trenta minuti, è firmato in fine e a margine dei fogli intermedi dalla stessa signora Francesca Mulas e da me.

L'atto è composto di tre fogli in piccola parte manoscritti da me e nella parte restante dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime nove facciate e ventidue righe.

Francesca Mulas

Carlo Mario De Magistris

Allegato "A" all'atto n° 142032/35348 STATUTO

dell'"Associazione Culturale Codice Segreto"



Articolo 1

(Denominazione)

È costituita, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, nº 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), del codice civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata "Associazione Culturale Codice Segreto APS" che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione, dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, alla predetta denominazione farà seguire la qualificazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. La denominazione completa dell'ente sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Articolo 2

(Sede)

L'associazione ha sede legale in Cagliari.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune di Cagliari non costituiscono modifiche dello statuto.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata in seguito a deliberazione assembleare e dovrà essere comunicata dal rappresentante legale al registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 3

(Durata)

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4

(Scopo e attività istituzionali)

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale rivolte alla promozione della persona umana e del benessere dei giovani e delle loro famiglie, senza discriminazioni di ordine ideologico, politico e religioso. Gli scopo dell'associazione sono i seguenti:

- educazione, istruzione e formazione professionale, secondo le disposizioni della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, secondo le disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche;
- formazione extra-scolastica, rivolta alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Per mera esemplificazione non esaustiva, le attività culturali, artistiche, educative e ricreative di interesse sociale dell'associazione riguardano i seguenti settori: teatro, danza, musica, disegno, pittura, fotografia, ceramica e arti visive in genere.

L'associazione opera nell'ambito sociale per l'integrazione delle differenti abilità e delle categorie "a rischio" e per consentire agli associati di svolgere le attività che riterranno opportune per il loro tempo libero e per la crescita umana e culturale, con particolare riferimento a:

- a) progettazione, organizzazione e rappresentazione di spettacoli, mostre, concorsi e rassegne al fine d creare un circuito di divulgazione e di coinvolgimento del pubblico sui temi della diversità e nell'espressione delle arti citate prima;
- b) promozione di attività di informazione, stage, laboratori, meeting, corsi e incontri nei settori di attività indicati in questo statuto;
- c) promozione, sostegno e partecipazione a progetti culturali e di intrattenimento con l'obiettivo dell'inclusione sociale;
- d) intrattenimenti, proiezioni e videoproiezioni di film e di eventi sportivi e culturali;
- e) promozione di partenariati e di protocolli d'intesa e stipulazione di convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati per l'attuazione dei fini dell'associazione;
- f) promozione e organizzazione di incontri, conferenze e congressi inerenti agli scopi dell'associazione.
- g) attività editoriale non periodica;
- h) progettazioni eno-gastronomiche legate alla socializzazione e alle tradizioni popolari ed etniche.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo 117/2017.

L'associazione per la realizzazione dei propri fini potrà:

- 1) avvalersi di prestazioni gratuite e retribuite;
- 2) finanziare e sostenere corsi e progetti socio-educativi e
- di formazione professionale e in genere tutte le attività ri-

tenute propedeutiche e utili al conseguimento dei fini sociali:

- 3) concludere gli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'associazione;
- 4) collaborare e aderire ad altre associazioni, fondazioni, ordini religiosi e istituzioni che, anche marginalmente, perseguono le stesse finalità, al fine di favorire il conseguimento degli scopi associativi;
- 5) somministrare agli associati alimenti e bevande con scopi ricreativi e di socialità;
- 6) svolgere qualunque attività connessa ed affine ai propri scopi;
- 7) compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.

L'associazione, secondo le disposizioni dell'articolo 6 (Attività diverse) del decreto legislativo 117/2017, può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale esposte sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo i criteri e i limiti definiti dai decreti applicativi del decreto legislativo 117/2017 e dalla normativa vigente.

In particolare, senza esclusione di altre operazioni e contratti, l'associazione per il raggiungimento dei suoi scopi potrà raccordare la propria attività, nell'ambito di iniziative nei settori esposto sopra, con quella di eventuali altri enti che abbiano analoghe finalità, anche con la partecipazione a istituzioni e organizzazioni di coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e il co-finanziamento di progetti specifici.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione potrà inoltre:

- a) assumere finanziamenti e mutui a breve, a medio e a lungo termine, stipulare locazioni, concessioni e comodati, acquistare immobili in proprietà e in diritto di superficie e stipulare con enti pubblici e con soggetti privati le convenzioni, anche trascrivibili nei pubblici registri immobiliari, opportune e utili per il raggiungimento dei propri scopi;
- b) amministrare e gestire i beni dei quali sia proprietaria,
 locatrice, comodataria e che, comunque, possieda o detenga;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività e di studi e consulenze specifiche;
- d) partecipare a bandi, gare e concorsi nazionali e internazionali che attengano alla propria attività;
- e) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
- f) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della fondazione;

- g) curare attività di ricerca scientifica svolta direttamente dall'ente o essa affidata a università e a enti di formazione di alto valore;
- h) svolgere, in modo accessorio o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti editoriali e di audiovisivi in genere e di diffusione di idee e di programmi tramite internet;
- i) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
- L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 (*Risorse*) del decreto legislativo 117/2017.
- I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge o da apposito regolamento adottato dall'associazione.
- È vietato all'associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle a queste direttamente connesse, quali, per mera esemplificazione, quelle contenute in questo articolo.

L'associazione non potrà essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e degli altri enti di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo 117/2017.

Articolo 5 (Associati)

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti di questo statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Gli associati possono essere:

- a) fondatori;
- b) volontari;
- c) benemeriti;
- d) sovventori.

Fondatori sono coloro che hanno dato vita all'associazione.

Volontari sono le persone fisiche e giuridiche che successivamente alla costituzione dell'associazione sono ammesse a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo. Essi sono coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'associazione o dei progetti dell'associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

Benemeriti sono le persone fisiche e giuridiche che pur non rientrando nelle categorie precedenti hanno reso particolari servigi utili allo sviluppo e alla vita dell'associazione e contribuiscono, in modo particolare, a sostenere, moralmente e materialmente, la sua attività. I benemeriti sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Sovventori sono le persone fisiche e gli enti che, oltre al versamento della quota annuale, prestano all'associazione an-

che un altro aiuto finanziario annuale, nella misura e nei modi stabiliti dall'dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo.

In particolare, i soci sovventori potranno apportare all'associazione un contributo in denaro o mediante la prestazione di servizi di vario genere quali, per esempio, l'assistenza in materia contabile e amministrativa, la concessione di locali nei quali svolgere le attività dell'associazione, la collaborazione in occasione di eventi e iniziative.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi che derivano dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo. Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'assemblea, libro dei verbali del consiglio direttivo) facendone richiesta al consiglio direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale nella la sede dell'associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del richiedente.

Le persone che prestano attività di volontariato devono essere assicurate per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi secondo le disposizioni dell'articolo 18 (Assicurazione obbligatoria) del decreto legislativo 117/2017. Le prestazioni e le attività dei volontari sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e di ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

Articolo 6

(Ammissione degli associati)

Chi vuole entrare a far parte dell'associazione ne fa domanda all'organo amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione a questo statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'organo amministrativo con deliberazione motivata da adottarsi entro sessanta giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro sessanta giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Articolo 7

(Recesso ed esclusione)

La qualifica di associato è a tempo indeterminato ma

l'associato può recedere in ogni tempo dall'associazione dandone comunicazione all'organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del consiglio direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri che derivano da questo statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Articolo 8

(Organi dell'associazione)

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) l'organo di amministrazione denominato consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) l'organo di controllo.

Articolo 9

(Assemblea degli associati)

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e il revisore;
- approva il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del consiglio direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti a essa attribuiti dalla legge o da questo statuto.

B) Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, nella sede dell'associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati con diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato a ogni associato mediante uno strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno sette giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno novanta giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la deliberazione di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un ente del terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di uno ogni venti suoi associati con un massimo di cinque voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo tre deleghe ovvero cinque deleghe nel caso che l'associazione abbia non meno di cinquecento associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del consiglio direttivo o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la stesura del verbale dei contenuti dell'assemblea è affidata a un segretario nominato dal presidente dell'assemblea, ovvero a un notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il consiglio direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'assemblea.

Il presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il presidente dell'assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole

esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal consiglio direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito a che stende il verbale di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno e di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il presidente ed la persona che stende il verbale.

E) Maggioranze

L'assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni che riguardano modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni che riguardano lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 10 (Consiglio direttivo)

A) Funzioni

- È l'organo preposto alla gestione e all'amministrazione dell'associazione.
- È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Spetta al consiglio direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento



dell'associazione:

- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'associazione, fra i quali acquistare e alienare beni mobili e immobili, accettare e rinunciare a eredità, e legati e donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'associazione, contrarre con banche e istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la pubblica amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'associazione a bandi, gare, procedure selettive a evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad associazioni temporanee di
 impresa, associazioni temporanee di scopo, consorzi, contratti
 di reti fra imprese e altre modalità simili e assimilate;
- conferire mandati e incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.
- Il consiglio può attribuire a uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

- Il consiglio direttivo si compone di un numero di membri variabile da tre a undici determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il consiglio direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche e giuridiche; durano in carica tre esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.
- I componenti il consiglio direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.
- Dalla funzione di componente il consiglio direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità e incompatibilità per legge.
- Il consiglio direttivo nomina al suo interno il presidente, eventualmente un vice presidente, un segretario generale, un tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

È facoltà dell'assemblea prevedere un compenso fisso o periodico per coloro che ricoprono le cariche sociali; detto compenso deve essere proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze delle persone che ricoprono cariche sociali. In ogni caso tutti i titolari di cariche sociali hanno diritto a rimborsi per spese sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione, sempre nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8 (Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro) del decreto legislativo n. 117/2017.

È vietata la corresponsione ai membri degli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni dal d.P.R. 10 ottobre 1994, n° 645 (Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti) e dal decreto legge 21 giugno 1995, n° 239 (Norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645) convertito nella legge 3 agosto 1996, n° 336 e successive modifiche e integrazioni.

C) Funzionamento

Il consiglio direttivo si riunisce previa convocazione da farsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito mediante strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno sette giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Alle riunioni del consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'organo di controllo.

Il consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'organo di controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le riunioni del consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verba le:

- a) che sia consentita al presidente del consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito a che stende il verbale di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il presidente e la persana che redige il verbale.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario, trascritto sul libro dei verbali del consiglio.

d) Doveri dell'ufficio

i componenti il consiglio direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'ente o al buon corso dell'attività.

- I componenti il consiglio direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.
- I componenti il consiglio direttivo rispondono verso l'associazione, i creditori dell'associazione, gli associati e i terzi secondo le disposizioni degli artt. 2392 (Responsabilità verso la società), 2393 (Azione sociale di responsabilità), 2393-bis (Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci), 2394 (Responsabilità verso i creditori sociali), 2395 (Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali) e 2409 (Denunzia al tribunale) del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475ter (Conflitto di interessi) del codice civile.

Articolo 11

(Presidente dell'associazione)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del consiglio direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Articolo 12 (Organo di controllo)

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla legge e qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

b) Composizione

Se collegiale, l'organo di controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'organo di controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'organo di controllo non può coincidere con quella del consiglio direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 (Cause d'ineleggibilità e di decadenza) cod. civ.

La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di componente il consiglio direttivo.

articolo 13

(Revisione legale dei conti)

Nei casi previsti dalla legge o se sia ritenuto opportuno l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 14

(Patrimonio dell'associazione)

A) Composizione

Il patrimonio dell'associazione è l'insieme dei beni, mobili e immobili di proprietà dell'ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e dai contributi di cittadini, enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fundraising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

- a) un fondo di dotazione di valore non inferiore a euro 15.000,00, che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.
- Il fondo di dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.
- Il valore del fondo di dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il consiglio direttivo o, in caso di sua inerzia, l'organo di controllo devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;
- b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita in questo statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione,

- ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado e alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Con deliberazione del consiglio direttivo, sentito l'organo di controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati a uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati a uno specifico affare.

Articolo 15 (Bilancio)

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il consiglio direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'organo di controllo e dal revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'assemblea, è depositato nel registro unico nazionale del terzo settore a cura del consiglio direttivo.

Ricorrendo le condizioni di legge, il consiglio direttivo deve predisporre e depositare nel registro unico nazionale del terzo settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del consiglio direttivo, all'organo di controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.

Articolo 16 (Devoluzione)

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del terzo settore individuati con deliberazione del consiglio direttivo su conforme parere del competente ufficio del registro del terzo settore.

Francesca Mulas Carlo Mario De Magistris

Copia conforme all'originale sottoscritto come per legge, Cagliari, 14 gennaio 2020

